

COMUNE DI PESCOENNATARO
(PROVINCIA DI ISERNIA)**DELIBERAZIONE ORIGINALE**
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 Ricognizione partecipazione possedute. Determinazioni.

L'anno Duemiladiciassette, addì ventinove del mese di settembre alle ore 19.20, con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria, prima convocazione.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	SCIULLI Pompilio	Sindaco-Presidente	X	
2	TERRERI Simone	Consigliere		X
3	ANTENUCCI Lucio Gino	"	X	
4	MARCHETTI Lucrezia	"	X	
5	CARFAGNA Carmen	"	X	
6	FAGNANI Anna	"	X	
7	ANTENUCCI Antonino	"		X
8	MARCOVECCHIO Filomena	"	X	
9	MARGIOTTA Vincenzo	"	X	
10	ZULLO Marco	"	X	
11	FILIPPETTI Antonio	"	X	
TOTALI			9	2

Presiede il Sindaco Avv.to SCIULLI Pompilio, il quale invita a trattare l'argomento iscritto al punto 03 dell'ordine del giorno, prot. n. 1426 del 22.09.2017

Partecipa alla seduta il dott. Franco DI GIROLAMO, Segretario comunale, il quale redige il presente verbale.
(delibera, pagine interne)

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49 T.U 267/00, comma 2), dal sottoscritto Segretario comunale.

Data 27.09.2017

Il Segretario comunale
Dott. Franco DI GIROLAMO


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di PESCOPIENNATARO, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

CONSIDERATO che, che dalla visura camerale storica risulta che l'Ente alla data del 23/09/2016, è proprietario delle partecipazioni:

- 1) S.F.I.D.E.- SVILUPPO, IDEAZIONE DI PROGETTI PER GLI ENTI LOCALI. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – POSSESSO 0,20% - TIPO DI DIRITTO : PROPRIETA'- VALORE NOMINALE 160,00;
- 2) MOLISE VERSO IL 2000 S.R.L- SOCIETA' CONSORTILE A.R.L- POSSESSO 0,97% - TIPO DI DIRITTO: PROPRIETA' – VALORE NOMINALE 1036,00

VERIFICATO che non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni detenute in quanto riguardo alla società S.F.I.D.E. – SVILUPPO, IDEAZIONE DI PROGETTI PER GLI ENTI LOCALI avente la stessa come oggetto sociale la promozione dello sviluppo economico, produttivo e occupazionale e di crescita economica e sociale;

VISTO l'art. 26 .T.U., comma 2, il quale dispone che "L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile (...) alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni detenute in quanto riguardo alla società Molise Verso il 200 SCRL avente ad oggetto la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea, pertanto, in relazione a queste ultime, ai sensi dell'art. 26 T.U., non risulta applicabile l'obbligo di cui all'art. 4, comma 1, T.U.;

CONSIDERATO altresì che in data 06 dicembre 2016 il Comune di ~~Pescopennataro~~ ^{Pescopennataro} ~~Poggio San Giuliano~~ ha acquistato quote della società GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – possesso 2% valore nominale 2%, pertanto pur non essendone obbligati ai sensi del succitato art. 4 del TU, si ritiene opportuno alienare le quote del GAL Molise Verso il 2000 S.R.L che ha la medesima finalità del GAL "Alto Molise";

VISTE le schede di rilevazione allegate al presente atto delle due società partecipate dall'Ente alla data del 23/09/2016 che vengono allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - allegato A);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 11 quinquies del Dlg.s. n. 118/2011 le suddetta partecipazione non comporta l'obbligo di redazione del bilancio consolidato;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. n. 267/2000, **acquisito al prot. n. 1446 del 27.09.2017;**

Preso atto dei pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

A voti favorevoli 09 contrari ==, astenuti == espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che le quote di partecipazione al GAL " Molise Verso il 2000 SCRL" saranno alienate nel corso del 2018 per motivi di opportunità avendo l'Ente aderito al Gal "Alto Molise" che ha le medesime finalità;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.-

Comune di PESCOPENNATARO

Provincia di ISERNIA

Scheda di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni
comunali ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Ragione sociale:

MOLISE VERSO IL 2000 SCRL

La presente scheda è stata predisposta sul format della scheda di rilevazione predisposta dal Ministero dell'economia e Finanza, dipartimento del Tesoro, ed è **integrata con i dati necessari alla compilazione della scheda pubblicata dalla Corte dei Conti con deliberazione n.19 del 19 luglio 2017, da allegare alla delibera della revisione straordinaria delle partecipazioni**

Le parti aggiunte sono contrassegnate dal colore verde.

In fase di trasmissione sul Portale Tesoro, nel caso in cui la società sia già registrata all'interno del sistema, alcuni dati sono proposti in modo automatico.

SCHEMA DI RILEVAZIONE Revisione straordinaria partecipazioni ex. art. 24, D.lgs. 175/2016

SCHEMA DI RILEVAZIONE

SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Nazionalità	☒ Italia ☐ Estero

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale società partecipata	00875480709
Denominazione	MOLISE VERSO IL 2000 S.R.L. – SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
Anno di costituzione della società	09/09/1994
Forma giuridica	☐ Società per azioni ☐ Società in accomandita per azioni ☐ Società a responsabilità limitata ☐ Società cooperativa ☐ Società consortile per azioni ☒ Società consortile a responsabilità limitata ☐ Società a responsabilità limitata per azioni ☐ Società semplice ☐ Società in accomandita semplice ☐ Società in nome collettivo ☐ Società estera
Stato della società	☒ La società è attiva ☐ Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento ☐ Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.) ☐ La società è sospesa ☐ La società è inattiva ☐ La società è cessata
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	☐ Sì ☒ No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	☐ Sì ☒ No

SEZIONE- SETTORE DI ATTIVITA'

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	70.21
Settore Ateco 2	70.22.09
Settore Ateco 3	85.59.2
Settore Ateco 4	

SEZIONE - DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO	
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni) Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2015		
	Bilancio approvato	Si/No	
	Risultato d'esercizio	1.062,00	
	Fatturato	160.586,00	
	Anno di riferimento 2014		
	Bilancio approvato	Si/No	
	Risultato d'esercizio	222,00	
	Fatturato	89.890,00	
	Anno di riferimento 2013		
	Bilancio approvato	Si/No	
	Risultato d'esercizio	845,00	
	Fatturato	98.530,00	
	Anno di riferimento 2012		
	Bilancio approvato	Si/No	
	Risultato d'esercizio	-3.798,00	
	Anno di riferimento 2011		
Bilancio approvato	Si/No		
Risultato d'esercizio	7.286,00		
Fatturato medio (ultimi 3 anni)			
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)		☐ Si ☒ No	
Numero dipendenti		2	
Costo del personale		78.836,00	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione		9	Di cui nominati dall'Ente: 0
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione		0,00	
Numero dei componenti dell'organo di controllo		1	Di cui nominati dall'Ente: 0
Compensi dei componenti dell'organo di controllo		2.917,00	

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società controllata	☐ Sì ☒ No
Detenzione di partecipazioni da parte della società	☐ Sì ☒ No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	0.97%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale della "tramite" controllata	
Denominazione della/e società "tramite" controllata/e ¹	
Quota % di partecipazione società/organismo tramite ²	
Natura della "tramite" controllata	☐ Società ☐ Organismo
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società	

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	☐ Sì ☐ No

¹ Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

² Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	☐ La società, alla data del 23/09/2016, ha deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati ☐ La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ☐ La società ha adottato, entro il 30 Giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	☐ Sì ☐ No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	☐ Sì ☐ No
Società destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐ Sì ☐ No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	☐ Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐ Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) ☐ Progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b) ☐ Progettazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 2, lett. c) ☐ Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) ☐ Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e) ☐ Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione stessa attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3) ☐ Attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale (Art. 4, c. 6) ☐ Gestione in via prevalente di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7) ☐ Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane (Art. 4, c. 7) ☐ Produzione di energia da fonti rinnovabili quale oggetto sociale prevalente (art. 4, c. 7) ☐ Attività analoghe a quelle di enti di ricerca o caratteristiche di una spin off o start up universitaria (Art. 4, c. 8) ☐ Gestione di aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università (art. 4, c. 8) ☐ Servizio economico di interesse generale a rete – affidato con procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento (art.4, c. 9bis) ☐ Gestione, come oggetto sociale esclusivo, di fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'UE (art.26,c.2) ☐ Sperimentazione gestionale ai sensi art. 9bis D. Lgs. n. 502/92 (Art 26, c.6) ☐ Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21.03.97 (Art. 26, c.7) ☐ Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies) ☐ Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) ☐ Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Province autonome (art. 4, c. 9) ☐ Nessuna delle precedenti

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:	
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	☐ Sì ☐ No
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	☐ Sì ☐ No
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	☐ Sì ☐ No
Se sì, indicare quali:	
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	☐ Sì ☐ No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	☐ Sì ☐ No
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai due punti precedenti (Art. 20 c.2 lettere f e g)	
"Holding pura"	☐ Sì ☐ No
Società in house	☐ Sì ☐ No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	☐ Sì ☐ No
Esito della Ricognizione	☐ Mantenimento senza interventi ☐ Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	☐ Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società ☐ Cessione della partecipazione a titolo oneroso ☐ Cessione della partecipazione a titolo gratuito ☐ Messa in liquidazione della società ☐ Scioglimento della società ☐ Fusione della società per unione con altra società ☐ Fusione della società per incorporazione in altra società ☐ Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite" ☐ Recesso della società

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Termine previsto per la razionalizzazione	--/--/----

Sebbene non presente nell'applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla base della decisione operata dall'Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta dell'opzione corrispondente nel campo "Esito della Ricognizione". Nel caso di interventi di razionalizzazione, descrivere le modalità di attuazione degli interventi previsti.

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione
Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

GESTIONE DOCUMENTI

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Identificativo provvedimento di ricognizione	
Data del provvedimento di ricognizione	--/--/----
Provvedimento motivato di ricognizione	
Dichiarazione sull'adozione del piano operativo di razionalizzazione	☐ Sì ☐ No
Identificativo piano operativo	
Data del piano operativo (gg/mm/aaaa)	--/--/----

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
7Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art.1, commi 611 e 612, L. n. 190/2014	

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv.to SCIULLI Pompilio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco DI GIROLAMO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione all'albo on line, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Pescopennataro, li 11.10.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Franco DI GIROLAMO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 11.10.2017 al 26.10.2017, a norma dell'art. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- Reg. pubbl. n°.....

Pescopennataro, li 11.10.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Franco DI GIROLAMO

Copia Conforme all'originale.

Pescopennataro, li ____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno per essere stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell'art. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 29.09.2017 a norma dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, li 11.10.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco DI GIROLAMO